

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste tel 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati servizio edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: Affidamento incarico professionale al geom. Renato Posar (Studio Tecnico Muggia) per la predisposizione di 25 piani di frazionamento necessari all'intavolazione dell'intera arteria stradale Grande Viabilità Triesina I, II, III lotto (I e II stralcio) a nome del Demanio dello Stato/ANAS:

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. _____, esecutiva il ______ - a firma del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi, per le motivazioni in essa riportate, è stato individuato il soggetto al quale affidare l'incarico per la predisposizione di 25 piani di frazionamento necessari all'intavolazione dell'intera arteria stradale Grande Viabilità Triesina I, II, III lotto (I e II stralcio) a nome del Demanio dello Stato/ANAS;

che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

Art. I) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al geom. Renato Posar (Studio Tecnico Muggia) iscritto al Collegio dei geometri di Trieste____, con Studio professionale a Muggia _____, in seguito denominato "professionista", che accetta, l'incarico di svolgere quale supporto tecnico del RUP l'attività tecnica necessaria ad addivenire al completo trasferimento in capo al Demanio dello Stato della titolarità dell'arteria denominata Grande Viabilità Triestina come esplicitato nel seguente art. 2).

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'attività comprende la redazione di 25 piani di frazionamento di particelle intestate alla Regione nei seguenti comuni censuari:

Servola – S.M.M. Inf. - Rozzol – Bagnoli della Rosandra – S. Giuseppe della Chiusa – S. Antonio in Bosco.

La predisposizione di ulteriori piani di frazionamento, o servitù che si rendessero necessari nel corso dello svolgimento dell'incarico dovrà essere concordata con gli Uffici comunali.

Il compenso per le ulteriori attività topografiche che si rendessero necessarie per redigere i suddetti piani, verrà determinato a consuntivo facendo riferimento allo schema di determinazione del corrispettivo conservato in atti ed accettato dal professionista. Tali ulteriori attività, non potrà superare in + o in - del 15% le quantità previste.

Il professionista dovrà redigere i piani di frazionamento secondo la normativa catastaletavolare attualmente vigente (procedura Pregeo, foglio di notifica). Qualora fosse necessario

Jan Jan

predisporre atti di corrispondenza catastali e piani di situazione, si applicherà il tariffario "Onorari per prestazioni professionali in materia tavolare e catastale" del Collegio dei geometri della provincia di Trieste, rivalutato.

Dovrà essere predisposta tutta la documentazione tecnica necessaria alla presentazione da parte del Comune di Trieste della domanda di radiazione dalle pubbliche tavole.

A conclusione del procedimento, dovrà essere prodotta una copia in formato cartaceo ed elettronico di tutti i documenti presentati agli uffici competenti.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 13.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta presentata.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente contratto, in forma di lettera commerciale.

L'incarico diventerà operativo per il Professionista con la firma, in forma di lettera commerciale, del contratto anche da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e si riterrà definitivamente concluso dopo la presentazione di tutti i Piani (piani di frazionamento, servitù o eventuali atti di corrispondenza catastali e piani di situazione) agli Uffici competenti e comunque entro 18 mesi dalla data di operatività dell'incarico.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art.

 2) la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;
- **b.** nell'ipotesi di ritardata o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2) da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul corrispettivo in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per

Mulber

rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico:
- **b.** inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella

my fruit

sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. II) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni _____ la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n° _____ per un massimale di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art.12) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.13) CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo, determinato facendo riferimento allo schema di riferimento del corrispettivo, viene stabilito ed accettato in Euro 33.575,00 cui vanno sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 1.343,00 ed Euro 7.681,96 per un totale di Euro 42.599,96.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- 40% alla presentazione dei primi 10 piani di frazionamento
- 40% alla presentazione di successivi 10 piani di frazionamento
- 20% alla presentazione degli ultimi 5 piani di frazionamento

In occasione del versamento degli acconti verrà trattenuta una somma pari al 5% a titolo di cauzione sul puntuale adempimento delle prestazioni; tale trattenute saranno corrisposte al Professionista in sede di saldo del corrispettivo.

I suddetti pagamenti avranno luogo successivamente alla verifica da parte della Stazione Appaltante della completezza e conformità della documentazione consegnata tenuto conto delle finalità della stessa.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 14, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Julban

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP) F21B00000090001

Art.15) RINVIO

Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia, nonché alle leggi in materia di Contratti Pubblici.

Art.16) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a Muggia (TS) ______ presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.17) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano risolvibili in maniera transattiva, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.18) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 19) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 42.599,96

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art.20) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Al professionista è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente atto, a pena risoluzione del contratto stesso.

Art.21) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sull'esecuzione del contratto sarà eseguita dal RUP dell'opera, compatibilmente a quanto disciplinato in materia dal D. Lgs. 18.5.2016 n. 50 e dalle Linee guida ANAC.

Art.22) RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 18.5.2016 n. 50.

Art. 23) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall'incaricato sono dal Comune di Trieste, trattati esclusivamente per le finalità connesse all'incarico e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio edilizia scolastica e sportiva e programmi complessi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile il professionista, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

5,6,7,8,10,14 e 18 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscriçto.

Muggia 17/7/2019

PERACCETTAZIONE IL PROFESSIONISTA